

Spett.le
Dott. Mauro Mazza
Via Salaria 280, 00199 - Roma,
c/o Studio Professionale dott. Fabio Mattioni

Inviata a mezzo PEC

commissario.italyfrankfurt2024@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Proposta di contratto

Egregio Dott. Mauro Mazza,

facendo seguito alle intese intercorse, con la presente, inviamo la nostra proposta di contratto, nei termini e con le modalità di seguito specificati.

**CONTRATTO
AVENTE AD OGGETTO LA SPONSORIZZAZIONE PER
LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA, QUALE PAESE D'ONORE, ALLA
FIERA DEL LIBRO DI FRANCOFORTE DEL 2024**

tra

il **dott. Mauro Mazza**, Commissario straordinario del Governo per la partecipazione dell'Italia quale d'Ospite d'Onore alla Fiera del Libro di Francoforte del 2024, C.F. 12909020963, nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 2023 e domiciliato per la carica in Via Salaria 280, 00199 - Roma, presso lo studio professionale del dott. Fabio Mattioni, commissario.italyfrankfurt2024@pec.cultura.gov.it (di seguito il “**Commissario**”)

e

Fondazione FS Italiane, con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - Roma, Codice Fiscale 97741190587, Partita Iva n. 12518491001, iscritta al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 938/2013, nella persona del Direttore Generale, Ing. Luigi Cantamessa, nato a Trescore Balneario (BG), il 17/03/1977, Codice Fiscale CNTLGU77C17L388O, domiciliato per la carica presso la predetta sede, in forza dei poteri di cui all'atto del Notaio Dott. Nicola Atlante di Roma, Rep. 70882, Racc. 36884, registrato a Roma 5, il 23 settembre 2024 al n. 9119 Serie 1/T, PEC: amministrazione@pec.fondazionefs.it (di seguito la “**Fondazione**”)

(di seguito congiuntamente le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”)

Premesso che

- a) il dott. Mauro Mazza, con decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 2023, è stato nominato Commissario straordinario per la partecipazione dell’Italia quale Paese d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte del 2024 fino al 31 dicembre 2023;
- b) con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, il predetto incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024;
- c) ai fini della partecipazione dell’Italia quale Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte del 2024 (di seguito l’“**Evento**”), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del predetto d.P.R. del 21 dicembre 2023, al Commissario è attribuito, tra gli altri, il compito di *"ricercare fondi e sponsor per l'intero progetto"*;
- d) ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, *“Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”*, pur dovendosi tenere conto, ai sensi del successivo comma 5, dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato;
- e) Fondazione è una fondazione senza scopo di lucro, costituita nell’ambito del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito il “**Gruppo FS**”) con lo scopo – indicato a livello istituzionale dal relativo Statuto – di preservare, valorizzare e conservare integro, anche a vantaggio delle generazioni future, il patrimonio storico, documentale, tecnico ed industriale delle Ferrovie dello Stato Italiane, costituito – inter alia – da: treni storici (in esercizio e non); musei ferroviari; archivi; biblioteche e collezioni di oggetti e cimeli ferroviari;
- f) Fondazione, al fine di conseguire i propri scopi istituzionali ed ottenere un ritorno di immagine, può promuovere ed organizzare manifestazioni ed eventi nonché svolgere attività di promozione, realizzazione e pubblicazione di studi, ricerche e materiali informativi e divulgativi;
- g) il Commissario ha proposto a Fondazione di partecipare all’Evento, presenziando in uno spazio nel Padiglione Italia (con schermo messo a disposizione dal Commissario unitamente ai servizi dettagliati nel punto 1 della Matrice Benefit) nonché diventando sponsor dell’Evento, al fine di valorizzare l’industria culturale italiana e l’importanza delle Ferrovie dello Stato Italiane e della Fondazione nell’apporto alla stessa;
- h) Fondazione, esaminata la proposta del Commissario e riconosciuta la coerenza con i propri scopi istituzionali – ha manifestato il proprio interesse ad aderire all’Evento come da premessa g), corrispondendo una somma omnicomprensiva pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) (di seguito il “**Corrispettivo**”);

- i) facendo seguito a quanto indicato nelle precedenti lettere g) e h), è stata, pertanto, avviata una fase di negoziazione tra le Parti, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, all'esito della quale risulta necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto in questione;
- j) il Commissario, nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara pienamente edotto che Fondazione ha già stipulato prima d'ora contratti quale quello odierno o con causa in tutto o in parte analoga e resta libero di continuare a stipularne altri in forza dei quali acquisirà da terzi l'attributo di sponsor e/o partner e/o fornitore, variamente aggettivati. In considerazione della loro compatibilità e conciliabilità con il contenuto del presente contratto, il Commissario significa alla Fondazione di non avere nulla ed a nessun titolo da eccepire al riguardo.
- k) ai fini del presente contratto, le Parti hanno concordato di attribuire ai seguenti termini il significato che segue:

Diritti di Sponsorizzazione: il pacchetto di diritti concessi alla Fondazione, in base alla corrispondente categoria, ed elencati nella Matrice Benefit, che include la licenza dei Marchi del Commissario, così come previsto all'Articolo 4.1, lett. (a), che segue;

Evento: come definito alla premessa c) che precede;

Evento di Forza Maggiore: ha il significato di cui all'Articolo 15 che segue;

Organizzatore: la Frankfurter Buchmesse 2024, società costituita e registrata in Germania con numero di registrazione aziendale HRB 6514, la cui sede legale è in Braubachstraße 16, 60311 Francoforte sul Meno;

Marchi del Commissario: i marchi da utilizzare per l'intera promozione, la pubblicità e il marketing dell'Evento, così come rappresentati all'Allegato n. 1, insieme a qualsiasi opera d'arte associata, design, slogan, testo e altri strumenti di marketing e qualsiasi materiale promozionale corrispondente del Commissario da utilizzare in relazione all'Evento;

Marchi di Fondazione: il marchio e qualsiasi materiale promozionale corrispondente, insieme a qualsiasi opera d'arte, design, slogan, testo e altri strumenti di marketing di Fondazione così come rappresentati all'Allegato n. 2, che potrà essere utilizzato in abbinamento al marchio dell'Evento e del Commissario;

Matrice Benefit: il documento che elenca i Diritti di Sponsorizzazione; Allegato n. 3 al presente contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Efficacia delle premesse e degli allegati

- 1.1 La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante, vincolante e inscindibile del presente contratto.

Articolo 2

Durata del contratto

- 2.1 Il contratto ha durata determinata e sarà efficace dalla data di sottoscrizione della Parte che firmerà per ultima, fino alla conclusione dell'Evento, in data 20 ottobre 2024.
- 2.2 Gli effetti del contratto si esauriranno una volta assolti tutti i rispettivi obblighi assunti dalle Parti con il contratto stesso. Il contratto non è rinnovabile tacitamente.

Articolo 3

Impegni del Commissario

- 3.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Commissario si impegna a riconoscere a Fondazione i Diritti di Sponsorizzazione, secondo quanto previsto all'Articolo 4 che segue e nella Matrice Benefit, inclusa l'attribuzione del titolo di "Supporter"/"Sponsor", che verrà associato ai Marchi di Fondazione.

Articolo 4

Concessione di diritti e riserve e proprietà intellettuale

- 4.1 Il Commissario concede e Fondazione accetta:
- (a) la possibilità di utilizzare i Marchi del Commissario sui prodotti di proprietà di Fondazione e nella pubblicità degli stessi; e
 - (b) gli altri Diritti di Sponsorizzazione, durante il periodo di durata dell'Evento, in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nel presente contratto e nella Matrice Benefit.
- 4.2 Fondazione riconosce e accetta che:
- (a) il Commissario è il proprietario o il titolare dei diritti commerciali e di tutti i diritti sui Marchi del Commissario;
 - (b) Fondazione non avrà il diritto di sfruttare o stipulare alcun accordo commerciale o di altro tipo per lo sfruttamento dei Marchi del Commissario diversi dai Diritti di Sponsorizzazione; e
 - (c) il Commissario avrà il diritto di stipulare qualsiasi accordo di sponsorizzazione con terzi che non generi conflitto o limiti lo sfruttamento da parte di Fondazione dei Diritti di Sponsorizzazione. Fondazione conviene che il Commissario non sarà considerato inadempiente rispetto ad alcuna disposizione del presente contratto in conseguenza della stipula di tale accordo.

- 4.3 Fondazione acquisisce il diritto di visibilità dei Marchi di Fondazione in relazione all'Evento e, a tal fine, concede al Commissario, che accetta, la possibilità di utilizzare i Marchi di Fondazione:
- (a) durante il periodo di validità del presente contratto, così come indicato all'Articolo 2.1 che precede;
 - (b) fino al termine di scadenza dell'incarico del Commissario, per promuovere l'Evento attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, sia ora conosciuto che da inventare in futuro, incluso l'uso su materiale promozionale e merchandising.
- 4.4 In ogni caso le Parti riconoscono che:
- (a) i Marchi di Fondazione e i Marchi del Commissario (di seguito collettivamente i "**Marchi**") sono, rispettivamente, in esclusiva disponibilità di Fondazione e del Commissario;
 - (b) i Marchi godono di una reputazione di elevato standard di qualità ed immagine professionale riconosciuta a livello nazionale;
 - (c) i Marchi hanno carattere distintivo e, in forza della propria notorietà e prestigio, hanno acquisito un forte valore simbolico e, pertanto, sono idonei a svolgere una funzione promo-pubblicitaria.
- 4.5 Le Parti manterranno propri diritti sui Marchi di cui sopra, senza che l'eventuale utilizzo in esecuzione del presente contratto, ancorché autorizzato, possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto sui Marchi medesimo.
- 4.6 Conseguentemente le Parti si impegnano – sin da ora - a non utilizzare i Marchi in modo da creare un rischio di confusione sul mercato con altri segni distintivi e, in particolare, si impegnano a:
- (a) non alterare in qualsiasi modo i Marchi;
 - (b) non dichiararsi titolare di qualsivoglia diritto sul marchio dell'altra, salvo quanto previsto dal presente contratto;
 - (c) non utilizzare i Marchi per fini diversi da quelli di cui al presente contratto;
 - (d) non adottare o utilizzare o cercare di registrare in qualunque momento, marchi o segni distintivi che siano simili ai Marchi o possano ingenerare confusione con essi, o comunque con elementi grafici associabili al marchio ed al logo che le identificano;
 - (e) non porre in essere attività incompatibili con i diritti di esclusiva di Fondazione e registrare o utilizzare (salvo quanto previsto dal contratto) denominazioni commerciali o marchi o altri segni distintivi che siano identici o simili ai Marchi,

- né soli né in combinazione con altri elementi o che si possano prestare in qualche modo a essere confusi graficamente o foneticamente con i Marchi;
- (f) non fare alcuna inesatta o ingannevole dichiarazione concernente la proprietà o i diritti sui Marchi;
 - (g) non fare alcunché per danneggiare i diritti dell'altra Parte, né utilizzare il Marchio dell'altra Parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto e per una durata ulteriore rispetto alla durata del presente contratto;
 - (h) non acquisire, né cercare di ottenere l'attribuzione di ulteriori diritti, titoli o interessi sui Marchi al di fuori del semplice diritto di utilizzazione ai sensi del presente contratto.
- 4.7 Resta inteso tra le Parti che Fondazione e il Commissario hanno – rispettivamente - la piena ed esclusiva disponibilità di ogni diritto, di sfruttamento economico e di proprietà intellettuale o industriale in relazione al proprio Marchio. Pertanto, l'utilizzo dei Marchi avverrà secondo le modalità che saranno concordate e previa autorizzazione rilasciata per iscritto dalle Parti, garantendo la rigorosa osservanza della normativa concernente le modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato dei Marchi e tenendo indenne l'altra Parte (e, per Fondazione, anche le Società del Gruppo FS), per danni all'immagine e/o eventuali sanzioni e/o spese legali conseguenti al mancato rispetto della predetta normativa.
- 4.8 Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a qualsiasi materiale prodotto per l'Evento da o per conto del Commissario o congiuntamente dal Commissario e da Fondazione saranno, ad eccezione dei Marchi di Fondazione, di proprietà unica ed esclusiva del Commissario; nel caso in cui Fondazione, per effetto di legge, acquisisca la titolarità di tali diritti di proprietà intellettuale, dovrà cederli al Commissario su richiesta, ogniqualvolta tale richiesta venga presentata.

Articolo 5

Impegni di Fondazione

- 5.1 A fronte della concessione da parte del Commissario dei Diritti di Sponsorizzazione, Fondazione si impegna a sua volta, a titolo di controprestazione, a corrispondere in favore del Commissario stesso il Corrispettivo entro il 20 ottobre 2024, data di conclusione dell'Evento.
- 5.2 Il pagamento dei predetti importi verrà effettuato da Fondazione esclusivamente in favore del Commissario, ed a valle di emissione di apposita fattura, sulla contabilità speciale n. 6374, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Roma Succ., intestata a CO.STR.GOV.FIERA FRANC. DL36-22, IBAN: IT32W0100003245348200006374.

- 5.3 Fermo restando quanto precede, Fondazione si impegna, altresì, nei confronti del Commissario a:
- (a) sfruttare i Marchi del Commissario e, più in generale, i Diritti di Sponsorizzazione in conformità assoluta con i termini del presente contratto e della Matrice Benefit;
 - (b) applicare tutti i necessari avvisi legali, come richiesto dal Commissario o come indicato nella Matrice dei Benefit, su tutti i materiali relativi all'Evento;
 - (c) sottoporre al Commissario, per la sua preventiva approvazione scritta, da non negare o ritardare ingiustificatamente, i campioni pre-produzione di tutti i materiali relativi all'Evento, prima della loro distribuzione, produzione o vendita;
 - (d) garantire che tutti i materiali relativi all'Evento rispettino in tutti i sensi i campioni approvati dal Commissario ai sensi della lettera (c) che precede;
 - (e) assicurare che la fabbricazione, l'imballaggio, la distribuzione, la pubblicità e la vendita di tutti i predetti materiali rispettino tutte le leggi applicabili e gli standard più elevati di etica commerciale, in particolare quelli relativi al lavoro minorile o carcerario;
 - (f) ritirare immediatamente, su richiesta scritta del Commissario e a sue spese esclusive, dalla circolazione qualsiasi materiale relativo all'Evento che non sia conforme a quanto previsto dalle lettere da (b) ad (e) che precedono;
 - (g) attenersi a tutte le leggi applicabili pertinenti all'esercizio dei propri diritti e all'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente contratto;
 - (h) fornire al Commissario, a spese esclusive di Fondazione, tutti i materiali riconducibili ai Marchi di Fondazione, in un formato ed entro scadenze ragionevolmente specificate dal Commissario per la loro riproduzione ai fini del godimento dei Diritti di Sponsorizzazione;
 - (i) impegnarsi, salvo quanto previsto alla lettera (j) che segue, ad assistere il Commissario nella protezione dei Marchi del Commissario e a non compiere, causare o permettere di fare, consapevolmente, alcunché possa pregiudicare o danneggiare, anche potenzialmente, i Marchi del Commissario o l'immagine dell'Evento;
 - (j) notificare al Commissario qualsiasi sospetta violazione dei Marchi del Commissario, ma non intraprendere alcuna azione o iniziativa in relazione a tale presunta violazione, a meno che ciò sia espressamente richiesto dal Commissario;
 - (k) eseguire qualsiasi ulteriore azione e fornire qualsiasi assistenza, sia durante il periodo di durata del presente contratto che dopo la scadenza, come ragionevolmente richiesto dal Commissario, per proteggere i Marchi del Commissario. Ciò potrebbe includere la registrazione dei termini del presente contratto o di qualsiasi intesa o

obbligo ai sensi del presente contratto in qualsiasi registro di marchio o altro registro, o in qualsiasi altra maniera.

- 5.4 La Fondazione non ha il diritto di concedere in sublicenza, assegnare o altrimenti disporre dei Diritti di Sponsorizzazione senza il preventivo consenso scritto del Commissario.
- 5.5 La Fondazione non potrà avviare attività promozionali congiunte con terze parti in relazione all'Evento senza il preventivo consenso scritto del Commissario.

Articolo 6

Clausola risolutiva espressa e recesso

- 6.1 Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente contratto, con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in forma scritta (lettera raccomandata a.r. anticipata via posta elettronica certificata), nel caso in cui l'altra Parte si rendesse inadempiente relativamente all'esecuzione degli impegni che, con la sottoscrizione del presente contratto, si è assunta, ossia rispettivamente, per il Commissario, in relazione a quanto previsto all'Articolo 3 in merito al riconoscimento dei Diritti di Sponsorizzazione e, per Fondazione, rispetto a quanto previsto all'Articolo 5 in merito alla corresponsione del Corrispettivo.
- 6.2 Fermo restando quanto stabilito al successivo Articolo 10, Fondazione si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.
- 6.3 Il Commissario si avvale, altresì, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ogni qualvolta – con riferimento alla stipula e all'esecuzione del presente contratto - nei confronti di Fondazione o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative a tali attività sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile, qualora applicabili ai predetti soggetti anche in relazione alla natura del presente contratto.
- 6.4 Le Parti possono avvalersi della facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto nei casi di cancellazione dell'Evento ed Evento di Forza Maggiore, secondo quanto rispettivamente previsto dagli Articoli 14 e 15 che seguono, fatto salvo il

diritto di Fondazione ad una riduzione del Corrispettivo eventualmente già versato proporzionalmente ai Diritti di Sponsorizzazione non goduti.

- 6.5 Alla scadenza e/o risoluzione e/o cessazione dell'efficacia del presente contratto il Commissario non potrà più utilizzare in qualsiasi forma i Marchi di Fondazione né avvalersi di ogni altro diritto o facoltà qui previsti e Fondazione non potrà più utilizzare in qualsiasi forma i Marchi del Commissario né avvalersi di alcuno dei Diritti di Sponsorizzazione.

Articolo 7

Obbligo di riservatezza

- 7.1 Le Parti convengono che i termini e le condizioni del presente contratto sono strettamente confidenziali e non dovranno essere divulgati a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte, così come ogni altra informazione trasmessa da ciascuna Parte all'altra in connessione alla negoziazione ed esecuzione del presente contratto, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.
- 7.2 Le Parti si impegnano, quindi, a mantenere riservati ed a far sì che il proprio management e/o i propri direttori e/o dipendenti e/o consulenti e/o collaboratori e/o membri mantengano riservate tutte le notizie, le informazioni, i dati, la documentazione (di seguito, congiuntamente, le “**Informazioni**”) che siano stati comunicati o di cui venisse comunque a conoscenza per l'esecuzione del presente contratto e relativi all'organizzazione, struttura, attività, programmi di investimento e di commercializzazione di Fondazione FS (e del Gruppo FS) e del Commissario.
- 7.3 L'obbligazione di riservatezza e di non utilizzazione delle Informazioni troverà applicazione per l'intera durata del presente contratto e per il periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla cessazione, per qualsiasi ragione, dello stesso. Rimane, peraltro, inteso che qualora le Informazioni siano oggetto di uno specifico diritto di privativa, di autore o di proprietà intellettuale delle Parti, le obbligazioni qui contemplate rimarranno in vigore sino alla scadenza di tale diritto.
- 7.4 Le Parti si impegnano a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza al proprio management ed ai propri direttori, dipendenti, consulenti e collaboratori e/o membri che siano venuti, o verranno, a conoscenza delle Informazioni.

Articolo 8

Pubbliche dichiarazioni ed immagine delle Parti

- 8.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, a richiedere espressamente ai propri dipendenti e collaboratori di non formulare pubblicamente, soprattutto attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che comunque possano arrecare nocimento al prestigio

dell'altra Parte e ad adottare nei confronti di eventuali inadempienti gli opportuni provvedimenti.

- 8.2 Tutte le iniziative pubblicitarie poste in essere dalle Parti in forza del presente contratto dovranno rispettare un elevato standard di qualità ed immagine professionale ed istituzionale ed avranno il proprio limite nella lettera e nello spirito delle norme della vigente legislazione italiana e di quelle applicabili all'Evento.

Articolo 9

Miscellanee

- 9.1 Ciascuna Parte non potrà cedere a terzi, a qualunque titolo, gratuito od oneroso, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.
- 9.2 Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta, via mail e/o pec.
- 9.3 La tolleranza manifestata in linea di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel presente contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, di cui la Parte interessata potrà in qualunque momento avvalersi.
- 9.4 Per tutti i rapporti concernenti il presente contratto, ciascuna Parte nominerà un proprio rappresentante deputato a garantire un congruo coordinamento operativo e funzionale.
- 9.5 Qualora una clausola del presente contratto sia considerata nulla od ineseguibile da Parte di qualsiasi Ente, Organo, Amministrazione e Tribunale, tale clausola sarà considerata scindibile dalle altre clausole del presente contratto e sarà sostituita da una previsione valida ed eseguibile che abbia, per quanto più possibile, lo stesso effetto economico per entrambe le Parti.
- 9.6 Il presente contratto è stato redatto e voluto dalle Parti esclusivamente secondo la legge italiana, che altrettanto esclusivamente vi si applica. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del codice civile.
- 9.7 Il presente contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa tra le Parti, che ne hanno valutato e ben compreso ogni singola clausola, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte. Rende inefficaci tutte le precedenti bozze e puntazioni, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti, e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.

- 9.8 Ogni variazione inerente al presente contratto ed ogni successiva regolamentazione operativa dovrà essere concordata tra le Parti e quindi tradotta in forma scritta e sottoscritta da entrambe.
- 9.9 Tutti i diritti conferiti a Fondazione in forza del presente contratto sono identificati in termini di tassatività: per l'effetto, devono considerarsi non conferiti altri diritti valutabili per effetto di interpretazione o estensione analogiche.

Articolo 10

Obblighi di legalità

- 10.1 Fondazione dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna a rispettarne i principi per quanto applicabili in ragione della propria natura giuridica e con riferimento alla esecuzione del presente contratto.
- 10.2 Il Commissario dichiara di aver preso visione e di aver compreso il contenuto e le finalità del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – pubblicato al seguente indirizzo Internet: <http://www.fsitaliane.it> – e di impegnarsi a rispettarlo. Detto Codice, infatti, seppur non allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Commissario dichiara, altresì, di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da Fondazione FS – pubblicato al seguente indirizzo Internet: www.fondazionefs.it – e si impegna a rispettarne i contenuti e ad astenersi da comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello ovvero essere idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso).
- 10.3 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Commissario si impegna a rispettare e a far sì che il proprio personale ed i collaboratori esterni rispettino le leggi applicabili ivi comprese le Leggi Anti-Corruzione (per tali intendendosi (i) le disposizioni anti corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (ii) l'US Foreign Corrupt Practices Act; (iii) l'U.K. Bribery Act 2010; e (iv) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione).
- 10.4 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Commissario dichiara e garantisce che:
- (a) il Corrispettivo, che verrà liquidato dalla Fondazione, costituisce esclusivamente il corrispettivo della sponsorizzazione di cui al presente contratto e che tali somme non

saranno mai trasmessi a un pubblico ufficiale né a qualsivoglia terza parte a fini corruttivi o, in ogni caso, in violazione delle leggi applicabili;

(b) registrerà nei propri libri e registri contabili in modo corretto e trasparente il Corrispettivo ricevuto ai sensi del presente contratto.

10.5 L'inosservanza, anche parziale, da parte di ciascuna delle Parti, delle norme, dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, che possa essere dedotta da atti formali dell'Autorità Giudiziaria e possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per l'altra Parte, costituirà grave inadempimento al presente contratto e darà facoltà alla Parte danneggiata di risolvere il presente contratto, con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dall'Articolo 6 che precede.

Articolo 11

Gestore del contratto

11.1 Il gestore del contratto per la Fondazione è il Servizio Rapporti con i Media e Attività Redazionali, nella persona del Dott. Pietro Fattori, e-mail p.fattori@fondazionefs.it, il quale si potrà avvalere di sostituti o personale delegato. Il gestore del contratto per il Commissario è la sezione amministrativa, e-mail: commissario.italyfrankfurt2024@cultura.gov.it.

11.2 I gestori del contratto di cui al punto 11.1 che precede avranno il compito di verificare che gli impegni assunti siano assolti dalle Parti in modo efficace e completo nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Articolo 12

Limitazione della responsabilità

12.1 Il presente contratto non potrà in nessun modo escludere la responsabilità di una delle Parti in caso di:

- (a) morte o lesioni personali causate dalla sua negligenza o dalla negligenza dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;
- (b) frode o dichiarazione fraudolenta;
- (c) altre ipotesi di responsabilità che non possano essere escluse ai sensi della legge.

12.2 Fatto salvo quanto previsto dal presente Articolo al punto 12.1, in nessun caso una delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra qualora, per via dell'esecuzione del presente contratto, si verifichi una:

- (a) perdita di ricavi o ricavi previsti;
- (b) perdita di risparmi o risparmi previsti;

- (c) perdita di opportunità commerciali;
- (d) perdita di profitti o profitti previsti;
- (e) spesa inutile; o
- (f) qualsiasi perdita indiretta o conseguente.

Articolo 13

Assicurazione

- 13.1 Fondazione dichiara di dover stipulato una o più polizze assicurative, a sue spese esclusive, per la completa copertura di quanto segue:
- (a) responsabilità civile verso il pubblico valida per il luogo di svolgimento dell'Evento e per la relativa durata, per danni cagionati dal personale di Fondazione, nonché provocati dall'utilizzo di prodotti di Fondazione e di qualsiasi altro materiale o merce di proprietà o sotto il controllo della Fondazione, che, per quanto riguarda qualsiasi richiesta individuale, non sia inferiore a Euro 2.500.000,00;
 - (b) perdita, furto o danneggiamento di qualsiasi prodotto di Fondazione o di altro materiale o merce di proprietà o sotto il controllo di Fondazione;
 - (c) qualsiasi perdita, danno o richiesta derivante direttamente o indirettamente dall'uso da parte del pubblico del prodotto o dei servizi specifici promossi da Fondazione, insieme a tutti gli altri beni o servizi associati ai Marchi di Fondazione;
 - (d) infortuni occorsi a dipendenti e prestatori di lavoro nello svolgimento dei loro compiti durante il periodo e nel luogo dell'Evento.

Articolo 14

Cancellazione dell'Evento

- 14.1 Il Commissario si riserva il diritto di annullare la partecipazione all'Evento per qualsiasi motivo, incluso l'Evento di Forza Maggiore, notificandone la decisione a Fondazione il prima possibile.
- 14.2 In tale ipotesi, le Parti concordano che:
- (a) il Commissario non risulterà inadempiente rispetto al presente contratto a causa di tale annullamento;
 - (b) all'atto della notifica di cui al punto 14.1 che precede, il presente contratto cesserà automaticamente di avere efficacia;
 - (c) si applica quanto previsto dall'Articolo 6.4 che precede riguardo l'eventuale riduzione del Corrispettivo.

Articolo 15

Evento di Forza Maggiore

- 15.1 Per Evento di Forza Maggiore si intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di una delle Parti, comprensiva, senza alcuna limitazione, delle seguenti situazioni:
- (a) eventi naturali come: terremoti, alluvioni, siccità o altri disastri naturali;
 - (b) epidemia o pandemia;
 - (c) attacchi terroristici, guerra civile, sommosse, guerra, minaccia o preparazione di guerra, conflitti armati, imposizione di sanzioni, embargo o rottura delle relazioni diplomatiche;
 - (d) contaminazione nucleare, chimica o biologica o boato sonico;
 - (e) qualsiasi legge o azione intrapresa da un governo o da un'autorità pubblica, compresi, senza limitazioni, l'istituzione di restrizioni all'importazione o all'esportazione, l'imposizione di quote o divieti, il rifiuto di rilasciare una licenza o un consenso necessario;
 - (f) crollo di edifici, incendi, esplosioni o incidenti;
 - (g) scioperi, azioni industriali o serrate;
 - (h) interruzione o sospensione dei servizi pubblici;
 - (i) in ogni caso, qualsiasi fatto imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal controllo delle Parti, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla Parte che lo invoca e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento anche parziale degli obblighi da questa assunti con il presente Contratto.
- 15.2 La Parte colpita dall'Evento di Forza Maggiore dovrà:
- (a) il prima possibile dopo l'inizio dell'Evento di Forza Maggiore, ma, in ogni caso, non oltre 5 (cinque) giorni solari consecutivi dall'inizio dello stesso, notificare per iscritto all'altra Parte l'Evento di Forza Maggiore, la data in cui è iniziato, la sua possibile durata e l'effetto dell'Evento di Forza Maggiore sulla capacità di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto; e
 - (b) utilizzare ogni ragionevole sforzo per mitigare l'effetto dell'Evento di Forza Maggiore sull'adempimento delle proprie obbligazioni.
- 15.3 A condizione che abbia ottemperato a quanto previsto dal presente Articolo al punto 15.2, la Parte impedita, ostacolata o ritardata nell'adempimento di una qualsiasi delle sue obbligazioni ai sensi del presente contratto a causa di un Evento di Forza Maggiore non sarà considerata inadempiente e non sarà altrimenti responsabile per

tale inadempimento o ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Il termine per l'adempimento di tali obbligazioni sarà prorogato di conseguenza.

- 15.4 Se l'Evento di Forza Maggiore impedisce, ostacola o ritarda l'adempimento delle obbligazioni della Parte da esso colpita per un periodo continuativo di oltre 20 (venti) giorni solari consecutivi dall'avvenuta notifica di cui al punto 15.2, lettera (a), del presente Articolo, la Parte non influenzata dall'Evento di Forza Maggiore potrà recedere dal presente contratto mediante una notifica scritta all'altra Parte, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 6.4 che precede riguardo l'eventuale riduzione del Corrispettivo.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

- 16.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento ed all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, e ss.mm.ii.).
- 16.2 In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.
- 16.3 È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione ed a quelle dell'altra Parte, i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente Articolo, e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.
- 16.4 L'obbligo di informativa di cui al terzo paragrafo viene assolto da Fondazione mediante pubblicazione sul sito Internet: www.fondazionefs.it, nella pagina "Privacy Policy", e dal Commissario mediante pubblicazione sul sito Internet: <https://italiafrancoforte2024.com/it>, nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 16.5 Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii), ad essa ascrivibili.
- 16.6 Le Parti dichiarano, infine, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In

esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 17

Foro Competente

- 17.1 Qualsiasi, eventuale, controversia inerente all'interpretazione, l'esecuzione e risoluzione del presente contratto verrà regolata in via esclusiva davanti al Foro di Roma.

Articolo 18

Imposta di registro e regime fiscale

- 18.1 Il presente contratto, redatto per corrispondenza secondo l'uso del commercio, è esente, sino al caso d'uso, da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e da registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Qualora ne venisse chiesta la registrazione, la stessa sarà assoggettata ad imposta di bollo ed al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, giusto il disposto del D.P.R. n. 131/1986.
- 18.2 In caso d'uso, le spese di bollo e l'imposta di registro relative al presente contratto saranno a carico della Parte che, con il proprio inadempimento, abbia reso necessaria la registrazione del contratto.
- 18.3 Gli oneri fiscali sono determinati secondo legge.

Articolo 19

Sicurezza Informatica

- 19.1 In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, il Commissario è tenuto a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all'esecuzione del medesimo contratto.
- 19.2 A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, il Commissario si obbliga a:
- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
 - 1) nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
 - 2) identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili al Commissario;
 - 3) assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;

- 4) assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
 - 5) assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
 - 6) assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale del Commissario siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
 - 7) assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
 - 8) assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
 - 9) assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
 - 10) assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
 - 11) assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore.
- b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 06.44104893, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;
- c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;

- d) consentire l'accesso del personale incaricato da Fondazione FS per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- 19.3 Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Fondazione FS avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 20

Trasparenza dei prezzi

- 20.1 Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiarano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
 - si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 20.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al presente Articolo, ovvero una Parte non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto, questo si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Parte inadempiente, che sarà conseguentemente tenuta a risarcire la Parte adempiente per i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 21

Conflitto di interessi

- 21.1 Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, le Parti dichiarano l'inesistenza di situazioni soggettive o oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del contratto medesimo. Parimenti, le Parti si impegnano, ove nelle more dell'esecuzione del presente contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia all'altra Parte, che procederà alle valutazioni del caso.

21.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Articolo, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti nel presente Articolo per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Parte inadempiente, che sarà conseguentemente tenuta a risarcire la Parte adempiente per i danni derivanti dalla risoluzione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma, 15.10.2024

Il Direttore Generale
(Ing. Luigi Cantamessa)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Ai fini del perfezionamento del presente contratto, Vi invitiamo a farci pervenire nota su carta intestata contenente la riproduzione pedissequa della proposta contrattuale sopra riportata, datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta dal Vostro legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri a titolo di accettazione.

Fondazione con la firma del presente contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 C.C., le seguenti clausole in esso previste: Art. 4 – Concessione di diritti e riserve e proprietà intellettuale; Art. 5 – Impegni della Fondazione; Art. 6 - Clausola risolutiva espressa e recesso; Art. 7 – Obbligo di riservatezza; Art. 10 – Obblighi di legalità; Art. 14 – Cancellazione dell'Evento; Art. 15 - Evento di Forza Maggiore, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente contratto.

Allegati:

1. Marchi del Commissario;
2. Marchi della Fondazione;



3. Matrice dei Benefit.

Allegato 1
Marchi del Commissario



RADICI NEL FUTURO

Allegato 2

Marchi della Fondazione

FONDAZIONE



ITALIANE



Matrix Benefits

Fondazione FS Italiane

1. Attività Padiglione Italia

Presenza nel Padiglione con uno schermo e con personale al fine di presentare l'offerta "treni storici" della Fondazione.

Spazio a disposizione nel foyer e spazio per le due persone che potranno interagire con le migliaia di visitatori ogni giorno per distribuire materiale relativamente all'offerta di Fondazione FS Italiane.

Supporto tecnico

Schermo incassato nella struttura definita appositamente dallo Studio Boeri Interiors di 75 pollici con presa USB per caricamento video.

Assistenza, collegamento laptop, con presenza di addetto per assistenza tecnica on site.

Coordinamento e gestione dei rapporti con gli allestitori.

Possibilità di utilizzare lo storage room per lasciare in deposito il materiale. L'invio del materiale residuo a Roma a fine della Buchmesse, sarà di responsabilità dello sponsor.

Branding & Eventi

- Inserimento logo aziendale, con qualifica categoria sponsor su tutto il materiale cartaceo e promozionale offline
- Visibilità logo Padiglione Italia alla Fiera del Libro di Francoforte 2024
- Pacchetto digitale con branding del progetto per utilizzo sui propri canali

Comunicazione

- Menzione logo sul sito ufficiale <https://italiafrancoforte2024.com>



- Ringraziamento/citazione della collaborazione con Fondazione FS Italiane in qualità di supporter nei comunicati stampa relativi alla Buchmesse e Padiglione Italia e inserimento in Cartella Stampa.
- Menzione sui canali social del progetto con logo e tag dello sponsor
- Inserimento logo aziendale, con qualifica categoria sponsor su tutto il materiale cartaceo e promozionale offline (esempio programmi, inviti, banner, roll ups ecc.).

Networking & Business

- Invito agli eventi di networking (cene e concerti) con sponsor/partner del progetto :
 - <https://italiafrancoforte2024.com/index.php/it/activity/concerto-arie-di-giacomo-puccini-con-lorchestra-dellarena-di-verona>
 - <https://italiafrancoforte2024.com/index.php/it/activity/concerto-taranta-damore-e-balli-italiani>
 - <https://italiafrancoforte2024.com/index.php/it/activity/gran-finale-alla-festhalle-il-volo-live-concert-2024>
- Invito per i rappresentanti all'inaugurazione della Buchmesse il 15 ottobre ore 17:00.
- 2 posti alla cena di Gala del 15 ottobre al ristorante del Teatro Alte Oper, Francoforte
- 2 Pass espositori per gli addetti che saranno in Fiera durante tutta la loro durata